



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

*Prima Sezione civile*

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2282/2016 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 16 marzo 2022 , vertente tra

**SERGIO CAMMARERI** (C.F. CMMSRG69T21H501X) con il patrocinio dell'avv. BILARDI GIOVANNI e di se medesimo, elettivamente domiciliato in VIA A. BRANCATI N. 14 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. BILARDI GIOVANNI

-attore-

Contro

**DOMENICO PENSABENE** (C.F. PNSDNC63R22H889L ) con il patrocinio dell'avv. GIUFFRE' FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 34 89127 REGGIO CALABRIA



presso il difensore avv. GIUFFRE' FRANCESCO ;

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento compenso

### **Conclusioni delle parti**

Quelle di cui al verbale di udienza

### **Motivi della decisione**

**1.1.** Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. Sergio Cammareri conveniva in giudizio il dott. Domenico Pensabene al fine di ottenere il pagamento del compenso spettantegli quale arbitro nell'ambito della procedura arbitrale nei confronti della Gestione Servizi Territoriali s.r.l.

A sostegno della domanda rappresentava che :in data 20.08.2012, il dott. Domenico Pensabene lo aveva nominato arbitro nella procedura di arbitrato introdotta nei confronti della Gestione Servizi Territoriali S.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto d'opera professionale; il Presidente della Prima sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria aveva nominato quale arbitro della GST l'avv. Fabrizio Scotti; in data 9 novembre con l'accettazione dei due arbitri suindicati e con l'indicazione concorde, da parte dei due arbitri suindicati, del Prof. Avv. Francesco Manganaro, Ordinario di Diritto amministrativo, quale Presidente del Collegio arbitrale si costituiva il summenzionato Collegio Arbitrale con sede in Reggio Calabria; alla luce delle richieste delle parti, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., il valore della controversia demandata al Collegio Arbitrale era pari ad Euro 2.330.368,20; durante la procedura di arbitrato summenzionata, l'Avv. Sergio Cammareri, nella sua qualità di arbitro di parte come sopra specificato, riceveva ed esaminava gli atti ed i documenti inviatigli dalle parti, partecipava alle riunioni del Collegio Arbitrale summenzionato e, all'esito, il Collegio Arbitrale summenzionato emetteva il lodo del 1-2-3



luglio 2013.

Esponneva che il lodo così aveva concluso:

*“ritenuta assorbita ogni altra questione, il Collegio arbitrale definitivamente pronunciando, per le ragioni di cui in motivazione, così decide: - dichiara la risoluzione del contratto d’opera professionale tra la Gestione Servizi Territoriali S.r.l. ed il dott. Domenico Pensabene del 31 dicembre 2009 summenzionato per grave inadempimento della Gestione Servizi Territoriali S.r.l. (oggi Gestione Servizi Territoriali S.r.l. in liquidazione); - condanna la Gestione Servizi Territoriali S.r.l. (oggi Gestione Servizi Territoriali S.r.l. in liquidazione) a risarcire al dott. Domenico Pensabene i danni a quest’ultimo arrecati a seguito di tale risoluzione e ciò mediante il pagamento in favore del dott. Pensabene della somma di Euro 62.000,00 oltre interessi dalla data di deposito del lodo; - condanna altresì la Gestione Servizi Territoriali S.r.l. (oggi Gestione Servizi Territoriali S.r.l. in liquidazione) a pagare al dott. Domenico Pensabene la somma di Euro 414.920,95 oltre oneri di legge ed interessi dalla data della domanda sino al soddisfo per l’attività professionale resa dal dott. Pensabene dal 1 aprile 2011 fino al 31 aprile 2012 giusta contratto del 31 dicembre 2009 nonché per i conguagli 2009 giusta contratto del 2 ottobre 2008;*

*condanna altresì la Gestione Servizi Territoriali S.r.l. (oggi Gestione Servizi Territoriali S.r.l. in liquidazione) a pagare al dott. Domenico Pensabene l’ulteriore somma di Euro 67.286,46 oltre oneri di legge ed interessi dalla data della domanda sino al soddisfo per l’attività professionale resa dal dott. Pensabene dal 1 maggio 2012 fino al 31 luglio 2012 giusta contratto del 31 dicembre 2009; - rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti; - vista la complessità della vicenda, compensa tra le parti le spese di lite; - pone solidalmente a carico delle parti, salvo rivalsa tra loro ai sensi dell’art. 814 c.p.c., le spese del presente giudizio arbitrale che fissa in complessivi Euro 70.200,33 oltre accessori di legge di cui Euro*



28.000,00 per compenso in favore del Prof. Avv. Francesco Manganaro, Euro 200,33 per spese sostenute ed Euro 21.000,00 per compenso in favore dell'Avv. Sergio Cammareri, Euro 21.000,00 per compenso in favore dell'Avv. Fabrizio Scotto. Così deliberato all'unanimità in data 1 luglio 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati”.

Continuava rappresentando che il dr. Pensabene, in forza del lodo, si era insinuato nel passivo della GST; di contro, ad eccezione la somma di Euro 1.500,00 quale acconto sul compenso ed Euro 65,41 quale fondo spese, lo stesso non gli aveva corrisposto alcun compenso.

Tutto ciò premesso, così concludeva:

“ *Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Reggio Calabria adito, contrariis reiectis, 1) condannare il Dott. Domenico Pensabene a pagare all'Avv. Sergio Cammareri la somma di Euro 19.500,00 a titolo di saldo compenso e la somma di Euro 134,92 a titolo di saldo rimborso spese per l'attività prestata dall'Avv. Sergio Cammareri quale arbitro nel giudizio arbitrale tra il Dott. Domenico Pensabene e la Gestione Servizi Territoriali S.r.l. in liquidazione (già Gestione Servizi Territoriali S.r.l.) conclusosi con il summenzionato lodo arbitrale del 1-2-3 luglio 2013, oltre spese forfettarie, Cassa di Previdenza Avvocati, I.V.A. ed interessi legali dalla domanda fino al saldo; 2) con vittoria di spese, competenze e onorari.*”

1.2. Si costituiva in giudizio il dr. Pensabene Domenico che eccepiva l'improponibilità della domanda per intervenuto fallimento della GST; l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita; nel merito, contestava il *quantum* richiesto ritenendo che il compenso andasse parametrato sulla base del *decisum*; infine in caso di condanna chiedeva che venisse accertato il suo diritto di rivalsa *pro quota* nei confronti della GST.



1.3. Il Giudice in prima udienza, considerato che non era ancora concluso il procedimento di negoziazione assistita, differiva l'udienza; l'attore eccepiva l'inammissibilità della costituzione di controparte per nullità della procura alle liti; venivano scambiate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.; veniva quindi autorizzato il deposito di nuova documentazione da parte del convenuto e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; quindi, alla luce della disponibilità del convenuto a transigere la lite, veniva fatta proposta conciliativa del Giudice al pagamento di euro 8.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, oltre alla rifusione delle spese vive pari ad € 281,00 ed € 700,00 per onorari, oltre spese generali, cpa ed iva, proposta che non veniva accettata da parte attrice.

All'udienza del 16 marzo 2022 la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

1.4. In via preliminare è infondata l'eccezione di invalidità della procura perché generica e non riferita al procedimento in corso; invero, la stessa risulta rilasciata in calce alla comparsa di costituzione per come previsto dall'art. 83 c.p.c. (*“ La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”*); in tal caso è irrilevante il mancato espresso riferimento al procedimento per il quale la stessa sia rilasciata ( Cass. n. 13920/2002).

1.5. Sempre in via preliminare è infondata l'eccezione di improponibilità della domanda a



causa del fallimento della GST.

Invero, secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, *“L'autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l'azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell'insinuazione al passivo del credito e, quindi, l'improcedibilità della domanda proposta, mentre l'azione nei confronti del coobbligato in "bonis" può proseguire in sede ordinaria.* ( Cass. n. 2902 del 15/02/2016). Nel caso di specie l'attore ha agito nei soli confronti del condebitore *in bonis* e non del fallito sicchè non vi è ragione per cui debba operare la *vis atractive* del fallimento.

2. Nel merito, va evidenziato che l'art. 814 c.p.c. prevede che *gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.*

Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo non venendo meno di conseguenza il diritto di ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato nell'ipotesi d'invalidità del lodo stesso (Cass. civ. sez. VI-I 13 giugno 2018 n. 15420).

Ancora, la giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti.

La giurisprudenza ancora ritiene che, al di là della speciale procedura prevista dall'art. 814 c.p.c., ciascuno arbitro può agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso.



Cass.n. 8872 del 14/04/2006).

Nel caso di specie, l'avv. Cammareri ha agito nei confronti di colui che gli aveva conferito l'incarico arbitrale, producendo l'atto di nomina e la documentazione comprovante l'attività svolta.

Non vi è contestazione sull'attività, ma sul quantum.

Parte attrice ritiene che il compenso vada determinato sulla base del *petitum* che viene quantificato in euro 2330.368,20 e che vada utilizzato il DM 55/2014.

Sul punto va evidenziato che trova applicazione il dm 140/2012 essendosi il giudizio arbitrale concluso nel luglio del 2013, sicchè l'attività si è completamente esaurita prima dell'entrata in vigore del dm 55/2014.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.m. n. 140/2012, «1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse»; al comma 2, si prevede che «in ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale». L'art.3, in riferimento all'attività stragiudiziale stabilisce che essa «è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono».

Nel caso di specie il Collegio arbitrale in oggetto risultava composto integralmente da Avvocati.





La Suprema Corte ha chiarito di recente i criteri per l'individuazione degli arbitri nel caso di applicazione del DM 140/2012; ha precisato che per quanto concerne l'attività svolta dagli arbitri, la stessa va qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art.6 del predetto DM, come attività «stragiudiziale», riferendosi il primo comma dello stesso articolo alla diversa attività svolta dagli avvocati nel giudizio arbitrale come difensori; con riguardo al tema del valore della controversia, ai fini della determinazione del compenso dovuto, ha chiarito che non vi è alcun richiamo, nell'art.3 che disciplina l'attività stragiudiziale, in cui rientra l'attività degli arbitri, al criterio, temperato, del riferimento al *decisum* in luogo del *disputatum*, richiamato dalle tariffe forensi solo con riferimento al compenso degli avvocati quali difensori.

Si legge in motivazione : *“La regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 riguarda l'attività giudiziale svolta dagli avvocati ed ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante. La regola non si attaglia all'arbitro che svolge un'attività giudicante, sia pure extragiudiziale, e non può interferire in alcun modo sulla fissazione del valore della domanda. Né può applicarsi l'art. 6, comma 1, che, nel fare riferimento ai «procedimenti dinanzi agli arbitri», si riferisce inequivocabilmente agli avvocati, non agli arbitri stessi.*

*Si deve applicare l'art. 3 del DM 2012, che prevede i compensi per l'attività stragiudiziale e, quindi, tenere conto - ai fini della quantificazione del compenso - «del valore della natura dell'affare» ( Cass. n. 13395/2022).*

Nel caso di specie, in difetto di allegazioni specifiche, considerando il valore dell'affare, considerate le questioni preliminari esaminate nel lodo che appaiono di non eccessiva complessità, gli interessi in gioco, come emergenti dalla motivazione, nonché il numero





limitato di sedute, il compenso dell'attore può essere quantificato in euro 10.000,00.

Sono state, inoltre, documentate le spese sostenute, da liquidarsi in misura di €. 200,33.

Di conseguenza, avuto riguardo alle somme già corrisposte dal convenuto (pacificamente indicate in €. 1.500,00 quale acconto sul compenso ed €. 65,41 da imputarsi alle spese)- il convenuto va condannato al pagamento della somma di €. 134,92 per spese ed €. 8500,00 per compensi oltre alle non contestate spese generali, C.P.A. ed IVA, nonchè interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

2.1. Non può trovare accoglimento la domanda, avanzata da parte convenuta, di declaratoria del suo diritto di rivalsa pro quota nei confronti del Fallimento Gestione Servizi Territoriali S.r.l.; in primo luogo, la stessa non è parte del giudizio; in secondo luogo, trattandosi di domanda che viene ad incidere direttamente sulla posizione del fallito e dei relativi creditori, per le ragioni già sopra esposte, essa deve ritenersi improponibile dinanzi al Tribunale ordinario con devoluzione al Tribunale fallimentare, per *la vis attractiva* della procedura, giacchè la pronuncia giudiziale verrebbe ad incidere sulla massa e ad influire sulla *par condicio creditorum*.

Non può essere accolta la domanda di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. alla luce del parziale accoglimento della domanda e del comportamento processuale del Pensabene volto alla conciliazione.

3. Quanto alle spese, le stesse alla luce del parziale accoglimento della domanda e del comportamento processuale delle parti, vengono compensate in ragione della metà ed il residuo, liquidato ai sensi del DM 55/14, sulla base del *decisum* e dei parametri medi, posto a carico del convenuto ed a favore dell'attore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione civile, in composizione monocratica, in



persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino ,definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria, istanza, difesa, eccezione, così provvede:

1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Pensabene Domenico, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 134,92 per spese ed €. 8500,00 per saldo compenso oltre spese generali, C.P.A. ed IVA, nonchè interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
2. Rigetta la domanda dell'attore di condanna del convenuto per responsabilità aggravata
3. dichiara improponibile la domanda di rivalsa di parte convenuta.
4. compensa in ragione della metà le spese di lite , ponendo il residuo che liquida in euro 1754,00 ( di cui euro 1618,00 per compenso ed euro 136,00 per spese) oltre iva e c.p.a, spese generali del 15%, a favore dell'attore ed a carico del convenuto.

Reggio Calabria, 6.9.2012

*IL Giudice*

*(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)*

